

LIBRO I
SOGGETTI

TITOLO I
GIUDICE

CAPO I
GIURISDIZIONE

1. Giurisdizione penale ⁽¹⁾. – 1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario (102 Cost.) secondo le norme di questo codice.

⁽¹⁾ Si veda il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, recante la normativa fondamentale sull'ordinamento giudiziario.

SOMMARIO:

- a) *Convenzione europea sui diritti dell'uomo*;
b) *Convenzione di Lugano*;
c) *Enti centrali della Chiesa*;
d) *Giurisdizione militare*.

a) *Convenzione europea sui diritti dell'uomo*.

● I principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione – convenzionalmente orientata – ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne. * Cass. pen., **Sezioni Unite**, 6 luglio 2016, n. 27620 (ud. 28 aprile 2016). [RV267486]

b) *Convenzione di Lugano*.

● In tema di giurisdizione, l'azione di risarcimento danni o di restituzione, nascente da reato, nei confronti dell'imputato e dei responsabili civili dimoranti o aventi stabilimento principale in uno Stato estero aderente alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e del 30 ottobre 2007, può essere legittimamente proposta davanti al giudice italiano presso il quale è esercitata l'azione penale. * Cass. pen., sez. I, 23 febbraio 2015, n. 7941 (ud. 19 novembre 2014). [RV262787]

c) *Enti centrali della Chiesa*.

● L'obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attività degli "enti centrali della Chiesa", sancito dall'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede stipulato l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929, n. 810, non equivale alla creazione di una "immunità", ma si riferisce essenzialmente all'attività patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l'osservanza di norme penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in territorio italiano. (Nella specie, in applicazione di tale prin-

cipio, la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei confronti di taluni responsabili della Radio vaticana – peraltro ritenuta non annoverabile neppure fra gli "enti centrali della Chiesa" – in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p., ipotizzato con riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensità superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana, siti in territorio italiano). * Cass. pen., sez. I, 21 maggio 2003, n. 22516 (ud. 9 aprile 2003). [RV224186]

d) *Giurisdizione militare*.

● Ai fini della attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari, la maggiore gravità del reato comune è individuata sulla base delle regole stabilite dall'art 4 cod. proc. pen., stante il rinvio contenuto nell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen. ai criteri valutabili ai sensi dell'art. 16, comma terzo, cod. proc. pen.; ne consegue che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto la maggiore gravità e, conseguentemente, la sussistenza della giurisdizione ordinaria, dei reati di cui agli artt. 336 e 266, commi primo, secondo e quarto, cod. pen., rispetto a quello di minaccia ad un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, di cui all'art. 146 cod. proc. pen. pace, aggravato dalla circostanza comune del "grado rivestito" di cui all'art. 47, n. 2, cod. pen. mil. pace). * Cass. pen., **Sezioni Unite**, 14 aprile 2017, n. 18621 (c.c. 23 giugno 2016). [RV269588]

● Nel caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte con titoli di condanna emessi dal giudice ordinario e dal giudice militare, la giurisdizione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena spetta al giudice ordinario anche se il beneficio è stato concesso dal giudice militare in virtù del principio della preminenza della giurisdizione ordinaria di cui all'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., in quanto la giurisdizione militare trova esplicitazione solo quando sia il titolo di condanna concessivo del beneficio sia quello determinativo della sua revoca promanano dal giudice militare. * Cass. pen., sez. I, 6 febbraio 2015, n. 5689 (c.c. 10 giugno 2014). [RV262463]

● L'attrazione nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la giurisdizione del giudice militare in relazione al reato di truffa militare pluriaggravata

per avere l'imputato falsamente dichiarato nella domanda di partecipazione ad un concorso di aggiornamento professionale di non aver riportato condanne penali). * Cass. pen., sez. I, 6 febbraio 2015, n. 5680 (ud. 15 ottobre 2014). [RV262461]

● L'amministrazione militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti per l'organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato, e i beni in dotazione della stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, sono amministrati dal Ministero della difesa o dai corpi militari, mentre non possono essere compresi tra quelli appartenenti all'Amministrazione militare i beni assegnati ad altri Ministeri, per l'uso degli stessi o dei servizi da essi dipendenti o da essi amministrati, ovvero quelli che rappresentano oggetto di gestione sotto un profilo esclusivamente privatistico. Ne consegue che, poiché il corpo della Guardia di Finanza fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato, è configurabile la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, in tema di truffa consumata da sottufficiale di detto corpo in danno dell'Amministrazione di appartenenza, mediante il conseguimento dell'indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato. * Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2000, n. 1410 (ud. 19 gennaio 2000). [RV215224]

● In tempo di pace la giurisdizione «normale» è quella ordinaria, mentre quella militare ha carattere eccezionale ed è subordinata a un duplice limite, uno di natura oggettiva, rappresentato dal fatto che ne formano oggetto esclusivamente i reati militari, e cioè gli illeciti penali sanzionati con pena militare, e l'altro di ordine soggettivo, costituito dall'appartenenza alle Forze Armate degli autori dei reati i quali pertanto devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi. Ne consegue che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario la cognizione di un'omessa denuncia di reato commessa da un ufficiale delle Forze Armate, dal momento che essa concreta una fattispecie delittuosa configurata e sanzionata da norma incriminatrice appartenente alla legge penale comune (art. 361 c.p.). * Cass. pen., sez. I, 22 agosto 1994, n. 2631 (c.c. 31 maggio 1994).

● La norma dell'art. 665 c.p.p., applicabile sia con riguardo all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria ordinaria, sia con riguardo all'esecuzione dei provvedimenti del giudice militare, in forza del rinvio operato dall'art. 402 c.p.m.p., disciplina, oltre alla competenza funzionale – all'interno di ciascuno dei detti ordinamenti – del giudice dell'esecuzione, anche, e in primo luogo, in quanto operante in entrambi, la rispettiva giurisdizione. Ne consegue che, allorché si tratti dell'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria ordinaria, alla stessa autorità, in qualità di tribu-

nale di sorveglianza, spetta, in via di principio, provvedere in ordine alle domande di affidamento in prova al servizio sociale e di liberazione anticipata, così come, in via di principio, e in forza delle stesse norme, compete, al contrario, al tribunale militare di sorveglianza provvedere sulle medesime domande, presentate di seguito e con riferimento a sentenza di condanna pronunciata da tribunale militare. (Nella specie è stata ritenuta irrilevante la circostanza che l'interessato, condannato dal giudice ordinario per reati comuni, aveva chiesto e ottenuto, ai sensi dell'art. 79, L. 1° aprile 1981, n. 121, di espiare la pena in carcere militare). * Cass. pen., sez. I, 21 giugno 1994, n. 2634 (c.c. 31 maggio 1994).

2. Cognizione del giudice. – 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito (3, 30, 263³, 324⁹, 479) (1).

2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo (651, 652, 654).

(1) *La pregiudiziale relativa alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge è di competenza della Corte costituzionale (art. 134 Cost.). Per la c.d. pregiudiziale comunitaria e la competenza della Corte di giustizia della Comunità europea, si veda l'art. 3 della L. 13 marzo 1958, n. 204.*

SOMMARIO:

- a) **Questioni civili;**
- b) **Questioni penali;**
- c) **Questioni amministrative.**

a) Questioni civili.

● Il giudicato civile fa stato sulle sole questioni concernenti lo stato di famiglia o di cittadinanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza civile, che aveva accertato la simulazione di alcuni contratti di compravendita immobiliare, non avesse efficacia vincolante in sede penale, dove all'esito dell'istruttoria era emersa l'effettività dei trasferimenti immobiliari). * Cass. pen., sez. III, 26 giugno 2015, n. 27062 (c.c. 19 febbraio 2015). [RV263949]

● Ai sensi dell'art. 2 c.p.p. spetta al giudice penale decidere in via incidentale la natura pubblica o privata di un ente quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione. (Fattispecie in cui in relazione alla contestazione del reato di falso in atto pubblico si è ritenuto che spettasse al giudice penale decidere della qualificazione quale ente pubblico o privato di una casa di riposo, rientrate tra le istituzioni di assistenza e beneficenza, senza dover attendere la decisione del giudice civile sulla natura del rapporto di lavoro dell'imputata). * Cass. pen., sez. V, 5 marzo 1999, n. 3035 (ud. 18 gennaio 1999). [RV212941]

b) Questioni penali.

● Qualora venga lamentata la falsità di un verbale di dibattimento (nella specie, in ordine all'erronea indicazione della data di rinvio dell'udienza), il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell'atto a norma dell'art. 2700 c.c., né sospendere il procedimento, stante l'esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l'accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso. * Cass. pen., sez. V, 15 novembre 2002, n. 38240 (ud. 2 ottobre 2002). [RV222940]

c) Questioni amministrative.

● Al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, non dedotti ed effettivamente decisi dal giudice amministrativo. * Cass. pen., sez. VI, 20 aprile 2018, n. 17991 (ud. 20 marzo 2018). [RV272890]

● La valutazione del giudice penale in ordine alla legittimità di un atto amministrativo, costituente il presupposto di un reato, non è preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all'esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura non veritiero, sempre che tali criticità risultino da dati obiettivi preesistenti e sconosciuti al giudice amministrativo, ovvero sopravvenuti alla formazione del giudicato. (Nella specie, relativa alla violazione dell'art. 44 T.U. Urb. contestata ad un imprenditore agricolo, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di una preclusione, da giudicato amministrativo, in ordine all'insufficienza del patrimonio edilizio preesistente a soddisfare le esigenze abitative dell'imputato, in quanto tale requisito – presupposto essenziale per il legittimo rilascio del permesso di costruire in zona agricola – era stato valutato dal giudice amministrativo sulla base di una rappresentazione dei luoghi che, in sede penale, era risultata falsa). * Cass. pen., sez. III, 22 giugno 2017, n. 31282 (ud. 24 maggio 2017). [RV270276]

● Al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella am-

ministrativa. * Cass. pen., sez. I, 23 marzo 2011, n. 11596 (ud. 11 gennaio 2011). [RV249871]

● L'autorità giudiziaria ordinaria non ha il potere di valutare la conformità alla legge di un *arret* di un'altra giurisdizione (nella specie, una sentenza del Tribunale amministrativo regionale coperta da giudicato): ciò in quanto il cittadino – pena la vanificazione dei suoi diritti civili – non può essere privato della facoltà di fare affidamento sugli strumenti della tutela giurisdizionale posti a sua disposizione dall'ordinamento. (Fattispecie in tema di configurabilità del reato di costruzione senza concessione edilizia, e di conseguente provvedimento di sequestro, nonostante l'esistenza di una pronunzia definitiva del Tar che affermava la legittimità della costruzione). * Cass. pen., sez. III, 3 aprile 1996, n. 54 (c.c. 11 gennaio 1996). [RV204622]

3. Questioni pregiudiziali. – 1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione (479, 630, lett. b); 324 c.p.c.) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio (127).

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti (467).

4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

⁽¹⁾ *I ipotesi di sospensione obbligatoria del processo penale sono quelle di pregiudiziale costituzionale e di pregiudiziale comunitaria di cui alla nota 1 dell'articolo precedente.*

⁽²⁾ *A norma dell'art. 20 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.*

SOMMARIO:

- a) *Procedura fallimentare;*
- b) *Questioni di stato della persona;*
- c) *Serietà della questione pregiudiziale;*
- d) *Sospensione illegittima.*

a) Procedura fallimentare.

● L'art. 479 c.p.p. (questioni civili o amministrative) rimette alla piena discrezionalità del giudice penale la decisione in ordine alla possibilità di disporre la sospensione del dibattimento fino a che la risoluzione della controversia civile, dalla quale dipende la decisione sull'esistenza del reato, non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, laddove l'art. 19 c.p.p. 1930, prevedeva l'obbligatorietà della sospensione dell'azione penale. Invero, l'ambito di applicabilità dell'art. 3 c.p.p., relativo alle questioni pregiudiziali, è più

limitato rispetto a quello delineato dall'abrogato art. 19 c.p.p., avendo escluso le controversie relative allo stato di fallito, con la conseguenza palese della semplice facoltatività del giudice di poter disporre la sospensione del dibattimento, facoltatività riconosciuta anche in presenza delle residue questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia o di cittadinanza. * Cass. pen., sez. V, 6 novembre 1996, n. 9441 (ud. 18 giugno 1996). [RV205923]

b) Questioni di stato della persona.

● L'art. 3 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il procedimento penale possa essere sospeso per la pendenza di altro procedimento penale, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, costituendo esso espressione di una ragionevole scelta del legislatore ispirata all'intento di garantire la massima autonomia di giudizio in ciascun procedimento penale, nell'ambito del quale deve essere sempre e comunque ricercata la verità, senza condizionamenti derivanti dagli elementi raccolti in altri procedimenti (principio affermato, nella specie, con riguardo alla pendenza di un procedimento penale per falsa testimonianza, di cui si assumeva la rilevanza ai fini del giudizio sulla responsabilità del soggetto che figurava imputato nel diverso procedimento nel corso del quale la questione di costituzionalità era stata sollevata). * Cass. pen., sez. I, 21 novembre 2006, n. 38171 (ud. 28 settembre 2006). [RV234958]

● Anche nel rito abbreviato è possibile la sospensione del procedimento, tanto in attesa della risoluzione di questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza (ai sensi dell'art. 3 c.p.p.), quanto in pendenza di giudizio su altre questioni pregiudiziali civili o amministrative di particolare complessità, come previsto dall'art. 479 stesso codice, atteso che non può ritenersi vincolante la lettera di tale articolo, la quale fa riferimento solo alla sospensione del dibattimento, considerato che detta sospensione non è finalizzata ad operare sul momento della acquisizione probatoria, ma su quello della decisione; invero, proprio della decisione pregiudiziale di altro giudice, il giudice penale attende la possibilità di acquisire, non ulteriori dati probatori, quanto elementi indispensabili al fine di pervenire ad una corretta soluzione. * Cass. pen., sez. V, 10 aprile 2002, n. 13780 (c.c. 14 gennaio 2002). [RV221315]

● Poiché a norma dell'art. 3, comma quarto, c.p.p., è riconosciuta efficacia di giudicato nel procedimento penale e, per il rinvio contenuto nell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, anche nel procedimento di prevenzione, alle sentenze irrevocabili del giudice civile relative allo stato di famiglia o di cittadinanza, la sentenza dichiarativa di morte presunta, che non riguarda né lo *status familiae*, né lo *status civitatis*, né statuisce sul modo di essere di un rapporto giuridico o sulla modificazione di esso, ma soltanto sull'accerta-

mento in via presuntiva, attraverso un procedimento logico, di un fatto naturale come la morte, non può avere efficacia nel procedimento penale e in quelli, come la procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione, che sono regolati dalle norme del codice di procedura penale. (Fattispecie relativa ad applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, intervenuta con decreto successivo alla data della morte presunta del prevenuto, ma in conseguenza di decreto di applicazione della sorveglianza speciale di p.s., divenuto definitivo prima di quella data, nella ritenuta latitanza del prevenuto stesso). * Cass. pen., sez. I, 4 marzo 1999, n. 5830 (c.c. 24 novembre 1998). [RV212667]

● Perché possa disporsi la sospensione del procedimento penale in relazione a controversia civile sulla questione di stato, è necessario che l'illiceità penale dell'azione od omissione contestata all'imputato dipenda dal precedente stato di una persona e che, essendo tale stato controverso, la decisione della questione relativa sia destinata a costituire l'antecedente logico-giuridico della pronuncia sull'esistenza del reato. Non può disporsi la sospensione quando il fatto ascritto all'imputato coincida e si identifichi con quello da cui ha tratto origine lo stato che si assume falsamente attribuito a una persona. Ne consegue che, di fronte alla contestazione del delitto di cui all'art. 567 c.p., controvertendosi sullo stato che secondo l'accusa ha tratto origine proprio dalla falsità ascritta al prevenuto, non ricorrono i presupposti per l'operatività della sospensione del procedimento penale. * Cass. pen., sez. VI, 19 luglio 1995, n. 8060 (ud. 25 maggio 1995). [RV202151]

c) Serietà della questione pregiudiziale.

● In tema di pregiudiziale costituzionale, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 consegue obbligatoriamente solo alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, che il giudice dispone previa deliberazione della rilevanza nel procedimento in corso e della non manifesta infondatezza della questione sollevata; ove pertanto una questione di legittimità costituzionale sia stata rimessa alla Consulta in un procedimento diverso, non può configurarsi l'esistenza di una pregiudiziale in senso proprio con conseguente obbligo del giudice di sospendere – a pena di nullità – il giudizio in cui la medesima questione si sia riproposta, potendosi al più desumere, sulla base della disciplina generale delle questioni pregiudiziali quale positivamente realizzata dagli artt. 2 e 3 c.p.p., una semplice facoltà in tal senso da parte del secondo giudice, previa deliberazione della questione in termini di «serietà». (Nel caso di specie, relativo all'impugnazione del provvedimento che aveva rigettato l'istanza di sospensione del procedimento in corso in attesa della risoluzione di una questione di legittimità costituzionale sollevata in

altro giudizio, la Corte ha ritenuto la legittimità della decisione dei giudici di merito basata sulla considerazione che la Corte costituzionale aveva già reiteratamente disatteso le censure di legittimità della norma denunciata, prospettate sotto vari profili). * Cass. pen., sez. II, 17 aprile 1997, n. 2267 (c.c. 25 marzo 1997). [RV207554]

d) *Sospensione illegittima.*

● In mancanza di impugnazione, la sospensione del procedimento, anche se disposta fuori dei limiti consentiti, produce i suoi effetti propri, tra cui la sospensione del corso della prescrizione. * Cass. pen., **Sezioni Unite**, 28 ottobre 1991, n. 10849 (ud. 1 ottobre 1991).

CAPO II COMPETENZA

SEZIONE I DISPOSIZIONE GENERALE

4. Regole per la determinazione della competenza.

– 1. Per determinare la competenza (coord. 210) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato (56 c.p.). Non si tiene conto della continuazione (81 c.p.), della recidiva (99 c.p.) e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (63³ c.p.).

SOMMARIO:

- a) *Successione di leggi modificative della competenza;*
- b) *Circostanze del reato;*
- c) *Recidiva;*
- d) *Riferimento al fatto contestato;*
- e) *Regolamento di competenza.*

a) *Successione di leggi modificative della competenza.*

● Qualora la modificazione di regole di competenza derivi, quale effetto diretto e immediato, da norma che disponga in tal senso, va applicato – sempre che non sia diversamente disposto da eventuali norme transitorie – il principio *tempus regit actum*, con criterio di immediatezza, e perciò indipendentemente dal *tempus commissi delicti*; quando invece la norma sopravvenuta disponga diverso o più grave trattamento sanzionatorio, trattandosi perciò di norma sostanziale priva di efficacia retroattiva, ed ancorché ne consegua, sempre in difetto di norme transitorie, una modificazione della competenza per materia quale effetto indiretto e secondario, quest'effetto potrà prodursi soltanto nei riguardi di reati soggetti all'aumento di pena e che siano, perciò, consumati posteriormente all'entrata in vigore della norma modificatrice, mentre fra quelli verificatisi anteriormente resta ovviamente applicabile la

precedente sanzione, che coinvolge la regola di competenza all'epoca vigente, dunque sottratta al richiamato principio *tempus regit actum*, di tipica natura processuale, e perciò non invocabile in tali casi. (Fattispecie in tema di usura, entrata, a seguito dell'inasprimento sanzionatorio introdotto dal D.L. n. 306 del 1992, nell'ambito della competenza per materia del tribunale). * Cass. pen., sez. I, 16 settembre 1994, n. 2712 (c.c. 6 giugno 1994).

● In materia di reati di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, la L. 13 dicembre 1989 n. 401 è meno favorevole rispetto all'art. 718 c.p., essendo prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni (art. 4) a fronte della pena da tre mesi ad un anno di arresto e dell'ammenda non inferiore a lire quattrocentomila prevista dall'art. 718 c.p. Tale nuova legge ha riflessi sulla competenza, trattandosi di reati finanziari che appartengono, in quanto tali, alla cognizione del tribunale non essendo prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (art. 10 L. 31 luglio 1984 n. 400); in tal caso peraltro si verte in ipotesi di successione di leggi penali regolata dall'art. 2 c.p.: ne consegue che, per i fatti previsti dall'art. 4, L. 13 dicembre 1989 n. 401, commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, resta applicabile la regola generale (artt. 4 e 7 c.p.p.) della competenza del giudice che l'aveva al tempo del commesso reato, e cioè il pretore. * Cass. pen., sez. I, 29 marzo 1994, n. 280 (c.c. 18 gennaio 1994).

● Il principio *tempus regit actum*, in mancanza di norma transitoria, è applicabile ogni qualvolta una norma di carattere processuale preveda lo spostamento di competenza da un giudice a un altro, sempre che nel frattempo non si sia già radicata presso un giudice la competenza, valendo in tal caso l'altro principio della *perpetuatio iurisdictionis*. (Nella specie, relativa all'entrata in vigore dell'art. 11 *quinquies*, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, con il conseguente aumento di pena per il delitto di usura, determinativo di spostamento di competenza, la Suprema Corte ha rilevato che non si poneva un problema di «competenza» in regime intertemporale, tenuto conto del carattere sostanziale della norma e della sua conseguente applicabilità ai soli fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore). * Cass. pen., sez. I, 26 novembre 1993, n. 4351 (c.c. 21 ottobre 1993).

b) *Circostanze del reato.*

● L'art. 4 c.p.p., nel prevedere la rilevanza, ai fini della determinazione della competenza, delle circostanze ad effetto speciale, si riferisce unicamente alle circostanze aggravanti e non anche a quelle attenuanti. * Cass. pen., sez. I, 14 aprile 1993, n. 907 (c.c. 3 marzo 1993).

● L'art. 4 c.p.p. esclude ogni incidenza delle circostanze attenuanti, quale che sia la loro natura, nella determinazione della competenza (la Cassazione, nell'affermare il principio di cui in

massima, ha evidenziato che il pronome indicativo «quelle», usato nella parte terminale del suddetto articolo, va riferito al precedente termine «circostanze aggravanti». * Cass. pen., sez. I, 19 aprile 1991 (c.c. 8 novembre 1990, n. 3838).

● I fatti previsti dall'art. 71, comma quinto, della L. 22 dicembre 1975 n. 685, come sostituito dall'art. 14 della L. 26 giugno 1990 n. 162, contengono elementi aventi carattere di circostanza attenuante (oggettiva, reale e ad effetto speciale) in quanto, ponendosi in rapporto di specie a genere rispetto a corrispondenti elementi delle figure criminose semplici di cui ai commi primo, secondo e terzo dello stesso articolo e, senza immutare alcuna di esse, ne determinano soltanto una minore gravità e, quindi, una attenuazione della pena. Competente a prendere cognizione di taluno dei fatti predetti, costituente reato circostanziato è, pertanto, ai sensi dell'art. 4 c.p.p., il tribunale. (Fattispecie di procedimento per il delitto sopra specificato in cui il Gip della pretura, convalidato l'arresto in flagranza e disposta la misura cautelare, aveva trasmesso gli atti per competenza, aveva proposto conflitto sul rilievo che sarebbe stato competente il pretore). * Cass. pen., sez. I, 25 gennaio 1991 (c.c. 5 dicembre 1990, n. 4455).

c) Recidiva.

● In tema di contrabbando, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si deve tener conto della recidiva prevista dall'art. 296, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia. * Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1993, n. 1850 (c.c. 28 aprile 1993).

d) Riferimento al fatto contestato.

● L'art. 589, comma 3, c.p. (morte e lesioni colpose in danno di più persone) non prevede un'autonoma figura di reato complesso, ma integra un'ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l'unificazione è sancita unicamente *quoad poenam*, con la conseguenza che ciascun reato resta autonomo e distinto ai fini della determinazione del giudice competente per materia. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale in composizione monocratica, sul rilievo che l'art. 33 *bis* c.p.p. richiama espressamente l'art. 4 dello stesso codice, a norma del quale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita per legge per ciascun reato consumato o tentato, e non a quella risultante dall'applicazione delle norme sulla continuazione e sul concorso formale di reati). * Cass. pen., sez. I, 4 luglio 2001, n. 27019 (c.c. 24 maggio 2001). [RV219909]

● Poiché la contestazione dell'accusa si sostanzia nella specifica indicazione del fatto che l'imputato o l'indagato è accusato di avere posto in essere, e non nella mera indicazione delle norme giuridiche, per loro natura generali e astratte,

ai fini della determinazione della competenza per materia si deve far riferimento al primo, e non alla (eventualmente erronea) indicazione delle norme di diritto. * Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 1992, n. 3166 (c.c. 10 settembre 1992).

e) Regolamento di competenza.

● Integra una particolare ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e segg. c.p.p., dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e la violazione della relativa disciplina determina ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. a), e 179, comma primo, c.p.p. una nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche nel giudizio di cassazione. * Cass. pen., **Sezioni Unite**, 8 febbraio 2005, n. 4419 (c.c. 25 gennaio 2005). [RV229981]

● Nel vigente sistema processuale penale non è previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante l'intervento immediato della Corte di cassazione che può essere chiamata a pronunciare sulla competenza solo in esito a conflitto. * Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 1992, n. 5308 (ud. 11 marzo 1992). Conforme, Cass. pen., sez. I, 30 giugno 1997, n. 3882, P.M. in proc. S. Nello stesso senso, nel precedente rito. Cass. pen., Sezioni Unite, 24 aprile 1991, P.

SEZIONE II

COMPETENZA PER MATERIA (1)

(1) Per la competenza per materia del giudice di pace si veda l'art. 4 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

5. Competenza della corte di assise. - 1. La corte di assise è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni (1), esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2);

b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584 [600, 601 e 602] (3) del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593 del codice penale;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione (4), dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 (5) e nel titolo I del libro II del codice penale (241 - 313 c.p.), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (6).

d bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (7).

(¹) Si tratta dei delitti previsti e puniti dagli artt. 422, 438, 439, 575, 576, 577, 578^c c.p.

(²) Questa lettera è stata così, da ultimo, sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52.

A norma dell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010, non sia stata esercitata l'azione penale.

A norma dell'art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 10/2010, in deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416 bis, c.p., comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

(³) Le parole poste fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 6, comma 1, lett. a), della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone. A norma dell'art. 16, comma 1, della stessa legge, questa disposizione si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(⁴) Si tratta delle norme che prevedono e puniscono la ricostituzione del partito fascista (L. 20 giugno 1952, n. 645 e successive modificazioni).

(⁵) Si tratta della normativa in tema di prevenzione e repressione del delitto di genocidio.

(⁶) Il rinvio, per quanto attiene il codice penale, è da intendersi fatto agli artt. 241, 242, 243³, 244¹, 245, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 256¹, 257, 258, 261¹⁻²⁻³⁻⁴, 262¹⁻²⁻³⁻⁴, 263, 264, 265, 267, 269, 270¹⁻², 270 bis, 276, 277, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 289¹, 289 bis, 295, 303, 305¹, 306¹.

(⁷) Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52.

● Il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiara la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C., in linea con quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 104 del 2001, ha chiarito che in tale ipotesi non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo). * Cass. pen., **Sezioni Unite**, 31 agosto 2017, n. 39746 (ud. 23 marzo 2017). [RV270935]

● L'eccezione d'incompetenza per materia può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, purché, al di là di ogni accertamento in fatto, sia fondata su elementi certi ed inequivocabili. (Fattispecie, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore della Corte di Assise, rilevando che le modifiche apportate all'art. 5, comma primo lett. a, c.p.p., dall'art. 1, comma primo lett. a), D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. con mod. nella legge 6 aprile 2010 n. 52, che hanno esteso la competenza della Corte di Assise ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e quindi anche al delitto di cui all'art. 630 c.p., non si applicano ai procedimenti nei quali, come nel caso in esame, alla data del 30 giugno 2010 era stata già esercitata l'azione penale). * Cass. pen., sez. II, 25 marzo 2014, n. 13938 (ud. 18 febbraio 2014). [RV259709]

● L'applicazione retroattiva dell'art. 5 cod. proc. pen. (nel testo vigente), che assegna alla competenza del tribunale i reati associativi, "quoad titulum", comunque aggravati, in deroga alla generale competenza "quoad poenam" della corte d'assise, risulta imposta dall'interpretazione letterale della norma di diritto transitorio (art. 1, comma primo, lett. a, d. l. n. 10 del 2010, conv. in l. n. 52 del 2010), secondo il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole" e affatto coerente con la inequivocabile "intenzione del legislatore". * Cass. pen., sez. I, 21 dicembre 2011, n. 47655 (ud. 12 ottobre 2011). [RV252180]

● È ancora attribuita alla Corte di assise, pur dopo la modifica dell'art. 5 c.p.p. per effetto della novella di cui alla L. n. 228 del 2003, la competenza per i reati di tratta di persone e di acquisto ed alienazione di schiavi, nel caso di concorso delle circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dagli artt. 601, comma secondo, e 602, comma secondo, c.p. (Fattispecie relativa a procedimento in cui l'azione penale era stata esercitata anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. nella L. 6 aprile 2010 n. 52, che ha ulteriormente modificato l'art. 5 c.p.p.). * Cass. pen., sez. I, 18 ottobre 2010, n. 37087 (c.c. 29 settembre 2010). [RV248581]

● Pur dopo l'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010 n. 10 (Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale), convertito nella L. 6 aprile 2010 n. 52, che ha attribuito al tribunale la competenza per l'associazione di tipo mafioso pluriaggravata, già rientrante, per effetto della L. n. 251 del 2005, in quella della Corte d'assise, a quest'ultima continua ad appartenere la competenza per detto reato in ordine a quei procedimenti nei quali non sia stato ancora dichiarato aperto il dibattimento, ma sui

quali eserciti "vis attractiva" per connessione altro procedimento per lo stesso fatto pendente in fase dibattimentale dinanzi alla Corte medesima. (Nella specie, relativa a conflitto negativo, il procedimento non ancora in fase dibattimentale, iniziato nei confronti di promotore di un'associazione mafiosa, era stato separato dal troncone principale, ma non era approdato ancora al dibattimento, come quello principale, in corso di celebrazione dinanzi alla Corte d'assise, designata come giudice competente dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di precedente conflitto). * Cass. pen., sez. I, 14 luglio 2010, n. 27254 (c.c. 24 giugno 2010). [RV247809]

● Il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso aggravato ai sensi dell'art. 416 bis, comma quarto, c.p. (associazione armata), appartiene alla competenza della Corte d'Assise e non a quella del Tribunale, qualora la consumazione del reato si sia protratta anche successivamente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. * Cass. pen., sez. I, 8 febbraio 2010, n. 4964 (c.c. 21 gennaio 2010). [RV245365]

● A seguito della modifica dell'art. 5 c.p.p., apportata con il D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito in legge 21 aprile 1999, n. 109, i delitti di rapina aggravata appartengono alla competenza del tribunale, e quindi della corte d'appello in secondo grado. La stessa legge, all'art. 3, dispone che l'anzidetta norma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge sopra indicato, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise. Quest'ultima norma non contrasta con il principio costituzionale di cui all'art. 25 Cost., secondo cui nessuno può essere sottratto al giudice naturale, sia perché la norma ha carattere generale sia perché deve riconoscersi la discrezionalità del legislatore nel determinare la disciplina della competenza, laddove un contrasto con la norma costituzionale dell'art. 25 potrebbe ravvisarsi solo se una disposizione di legge sottraesse il caso concreto alle regole generali. * Cass. pen., sez. VI, 8 maggio 2000, n. 5400 (ud. 14 dicembre 1999). [RV216148]

6. (1) Competenza del tribunale. - 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace (2) (5; 210, 259 coord.).

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 166 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«6. (Competenza del tribunale). 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore.

«2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli artt. 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335».

(2) Le parole: «o del giudice di pace» sono state aggiunte dall'art. 47 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. Per la relativa disciplina si veda l'art. 4 del predetto D.L.vo.

● In materia di reati concernenti carte di credito e documenti ad esse assimilati, quali attualmente previsti dall'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazione in L. 5 luglio 1991, n. 197, la competenza a conoscere del fatto originariamente qualificato come ricettazione e commesso prima dell'entrata in vigore di detta normativa speciale spetta al tribunale e non al pretore, in applicazione (mancando norma transitoria), del principio di ordine generale circa la immediata operatività delle disposizioni incidenti sulla disciplina processuale. (Nella fattispecie, relativa a risoluzione di conflitto, la Corte ha anche rilevato che non poteva farsi riferimento, in contrario, al principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale giacché l'esercizio dell'azione penale risultava posteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria). * Cass. pen., sez. I, 14 settembre 1994, n. 3407 (c.c. 7 luglio 1994).

● In materia di reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, l'art. 19 della L. 26 aprile 1990 n. 86, integrando l'art. 6 c.p.p., attribuisce al tribunale la competenza di delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del c.p., con le esclusioni espressamente indicate. La legge, entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, avvenuta il 27 aprile 1990, non contiene una disciplina transitoria (né può applicarsi l'art. 259 comma primo D.L.vo 28 luglio 1989, che si riferisce alle modifiche della competenza apportate dal nuovo c.p.p.), sicché essa è di immediata applicazione nei riguardi dei processi pendenti, non ancora definiti in primo grado, in ossequio al principio *tempus regit actum* che regola la successione nel tempo delle norme processuali. (Fattispecie in tema di abuso di ufficio, previsto dall'art. 323 c.p.). * Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 1993, n. 9986 (ud. 25 giugno 1993). Conformi: Cass. pen., sez. I, 25 luglio 1991, (c.c. 2 luglio 1991, n. 2998), L. Cass. pen., sez. I, 16 marzo 1992, n. 296, (c.c. 23 gennaio 1992), Pret. e G.I. T. in proc. C. Cass. pen., sez. I, 29 aprile 1991, (c.c. 4 aprile 1991, n. 1587), S.

● Ai procedimenti in corso e non ancora definiti in tema di interesse privato in atti di ufficio (art. 324 c.p.) - a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19 della L. 26 aprile 1990, n. 86, che ha integrato l'art. 6 c.p.p. - in virtù del principio *tempus regit actum* e in mancanza di una apposita norma transitoria, la disciplina da applicare è quella della norma innovatrice e non già quella vigente al momento del sorgere del rapporto processuale. * Cass. pen., sez. I (c.c. 6 novembre 1991, n. 4158).

● I fatti previsti dall'art. 73, n. 5, L. 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo sostituito dall'art. 14, L. 26 giugno 1990, n. 162, non costituiscono ipotesi

autonome di reato ma elementi aventi carattere di circostanze attenuanti oggettive ad effetto speciale. Ne consegue che competente a conoscere di siffatti reati è il tribunale, posto che l'art. 4 c.p.p. esclude qualsiasi incidenza delle circostanze attenuanti sulla determinazione della competenza. * Cass. pen., sez. I, 11 marzo 1994, n. 128 (c.c. 12 gennaio 1994).

● In virtù del principio *tempus regit actum* l'accertamento della competenza per materia è ancorato alle disposizioni di carattere sostanziale, attinenti al trattamento sanzionatorio, vigenti nel momento in cui l'atto deve compiersi o deve verificarsi la legittimità di quello in precedenza compiuto, essendo – per contro – svincolato da ogni riferimento alle diverse norme che fossero in vigore all'epoca della commissione del reato. Invero, trattandosi di norme processuali non sono applicabili le previsioni di cui all'art. 2 c.p., circoscritte alla normativa di carattere sostanziale, bensì, appunto, il principio suddetto che impone l'applicazione delle regole di competenza con riferimento al tempo in cui una determinata attività di giurisdizione deve essere esercitata, indipendentemente dal tempo della commissione dei reati per cui si procede. (Fattispecie in cui il ricorrente lamentava che il tribunale, in sede di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo per il reato di cui al secondo comma dell'art. 12 *quinquies*, D.L. n. 306 del 1992, convertito in L. n. 356 del 1992, adottato dal Gip presso il tribunale nonostante all'epoca detto reato fosse di competenza pretorile, non aveva rilevato l'incompetenza per materia di detto giudice; la Cassazione ha respinto il ricorso sulla scorta del principio di cui in massima e sul rilievo che nel momento in cui il tribunale aveva pronunciato la sua ordinanza il reato era divenuto di competenza del tribunale a seguito dell'elevazione dell'entità del massimo edittale della pena per esso prevista ad opera del D.L. n. 14 del 1993). * Cass. pen., sez. V, 4 agosto 1993, n. 2125 (c.c. 2 giugno 1993).

● Poiché il reato permanente costituisce un'entità giuridicamente unitaria che non può essere scissa, esso, se attribuito a persona che all'epoca di inizio dell'attività criminosa era minore d'età, rientra per intero nella competenza per materia del tribunale penale ordinario, e non – frazionatamente – in quella del tribunale minorile e in quella ordinaria, anche perché un'eventuale scissione finirebbe in pregiudizio per l'imputato. * Cass. pen., sez. I, 6 aprile 1993, n. 912 (c.c. 3 marzo 1993).

◆ Si veda anche il commento agli artt. 4 e 28.

7. (1) [Competenza del pretore. – 1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 comma 1 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343 comma 2 del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349 comma 2 del codice penale;

e) favoreggiamento reale previsto dall'art. 379 del codice penale;

f) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'art. 572 comma 2 del codice penale;

g) rissa aggravata a norma dell'art. 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

h) omicidio colposo previsto dall'art. 589 del codice penale;

i) violazione di domicilio aggravata a norma dell'art. 614 comma 4 del codice penale;

l) furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice penale;

m) truffa aggravata a norma dell'art. 640 comma 2 del codice penale;

n) ricettazione prevista dall'art. 648 del codice penale].

(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 218 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

SEZIONE III

COMPETENZA PER TERRITORIO (1)

(1) Per la competenza per territorio del giudice di pace si veda l'art. 5 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

8. Regole generali. – 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato (coord. 210).

2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione (16²).

3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

4. Se si tratta di delitto tentato (56 c.p.), è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

SOMMARIO:

- a) *Nel corso delle indagini preliminari;*
- b) *Momento perfezionativo e consumativo del reato in generale;*
- c) *Istituzione di nuovo tribunale;*
- d) *Reato permanente;*
- e) *Diffamazione a mezzo di teleradiodiffusione;*
- f) *Reati in materia di sostanze stupefacenti;*
- g) *Trasporti abusivi;*
- h) *Reati tributari;*

- i) **Corruzione;**
 l) **Ricettazione;**
 m) **Associazione per delinquere.**

a) Nel corso delle indagini preliminari.

● La competenza a decidere sulla richiesta di archiviazione, anche quando è determinata da ragioni di connessione, deve essere individuata sulla base del criterio della prospettazione, e quindi – non potendo aversi riguardo all'istanza del P.M. che costituisce un atto svincolato da parametri formali di individuazione precisa del fatto o dei nessi tra i vari fatti oggetto di indagine – facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato e prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'unicità della competenza in relazione a più fatti, distanziati nel tempo e riferiti a soggetti diversi, ma indicati nelle denunce come tra loro concatenati e convergenti verso un fine comune). * Cass. pen., sez. I, 18 dicembre 2014, n. 52541 (c.c. 20 giugno 2014). [RV262143]

● L'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare. (Fattispecie relativa a reato procedibile a citazione diretta del P.M.). * Cass. pen., sez. II, 24 maggio 2013, n. 22366 (ud. 23 aprile 2013). [RV255931]

● La competenza per tutte le ipotesi di reato contenute nell'art. 416 bis c.p., a prescindere dalla pena editale prevista in riferimento alla violazione contestata, appartiene al Tribunale anche con riguardo ai procedimenti avviati precedentemente al momento dell'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, salvo che a quella data il giudizio non fosse già iniziato dinanzi alla Corte d'Assise. * Cass. pen., sez. VI, 26 maggio 2011, n. 21063 (ud. 3 maggio 2011). [RV250104]

● L'ammissione del giudizio abbreviato preclude la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto, in tal caso, l'imputato ha accettato di essere giudicato con un rito in cui difetta la fase dedicata alla trattazione ed alla risoluzione delle questioni preliminari quali quelle relative alla competenza. * Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2011, n. 7025 (ud. 10 dicembre 2010). [RV249833]

● In virtù del principio *tempus regit actum*, che governa la successione nel tempo delle norme processuali, è legittima la celebrazione dell'udienza preliminare avanti all'ufficio giudiziario territorialmente competente al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio,

non rilevando che una legge successiva ne abbia modificato la competenza (nella specie istituendo il nuovo ufficio giudiziario del Tribunale di Torre Annunziata). La competenza così determinata rimane ferma, in base al principio della *perpetuatio jurisdictionis*, salvo che la legge non introduca una specifica normativa derogatoria. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la normativa derogatoria è stata prevista dalla legge istitutiva per la fase del giudizio, che si era ritualmente svolto davanti al Tribunale predetto). * Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2002, n. 10373 (ud. 16 gennaio 2002). [RV221351]

● È inammissibile l'impugnazione del provvedimento del tribunale della libertà nella parte in cui conferma la dichiarazione di incompetenza territoriale del Gip, così come in nessun caso sono impugnabili i provvedimenti negativi di competenza, in qualunque forma emessi, come precisato dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 568 c.p.p. Il provvedimento sulla competenza infatti non è attributivo della stessa al giudice designato e importa solo, in caso di contrasto di valutazione sul punto da parte del giudice cui gli atti vengono trasmessi, la possibilità di elevare conflitto. * Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 1997, n. 2296 (c.c. 9 giugno 1997). [RV208855]

● Il giudice per le indagini preliminari si pone come giudice del singolo atto processuale e non anche come giudice del processo, con la conseguenza che nei confronti di tale giudice, almeno fino alla chiusura delle indagini preliminari, l'imputato non può dedurre l'incompetenza territoriale. Ne consegue che in relazione agli atti compiuti, o da compiersi dal Gip, è da escludere che possano sorgere ipotesi di conflitto positivo di competenza territoriale. (Fattispecie relativa a misura di custodia cautelare disposta nei confronti della stessa persona da giudici per le indagini preliminari di distinti tribunali, asseritamente per il medesimo fatto, in relazione alla quale la S.C. ha rammentato che l'art. 297 comma terzo stabilisce la disciplina di tale ipotesi soltanto in relazione alla durata della misura stessa, con l'esclusione di qualsiasi nullità dei provvedimenti di applicazione). * Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 1994, n. 3751 (c.c. 21 settembre 1994).

● Nel caso in cui si proceda per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., la competenza, riservata al Gip del capoluogo del distretto, all'adozione dei provvedimenti previsti durante le indagini (art. 15 D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modif. in L. 20 gennaio 1992, n. 8), ha natura funzionale, in quanto attiene all'individuazione delle attribuzioni del giudice ed alla instaurazione di un corretto rapporto processuale. La sua mancanza determina la violazione di una regola fondamentale nella distribuzione tra i vari magistrati dei limiti funzionali, inerenti alla materia e contestualmente al territorio, con deroga agli ordinari criteri. Ne deriva che il giudice, nell'assumere uno

dei provvedimenti predetti, è sempre obbligato a verificare l'esistenza della menzionata competenza sulla base delle risultanze cui dispone. Allo stesso dovere è chiamato anche il giudice dell'impugnazione, legittimamente investito dell'esame della questione, quando l'incompetenza denunciata si traduca in un'asserita totale estraneità del magistrato investito, perché privo delle stesse funzioni, necessarie per la pronuncia adottata. * Cass. pen., sez. II, 5 ottobre 1994, n. 3707 (c.c. 15 settembre 1994).

b) Momento perfezionativo e consumativo del reato in generale.

● Ai fini della competenza territoriale, alle dichiarazioni dell'imputato circa il luogo di consumazione del reato non si può attribuire valore decisivo, quando non siano sorrette da sicuri elementi di riscontro. * Cass. pen., sez. II, 9 giugno 1993, n. 5771 (ud. 17 marzo 1993). Conformi: Cass. pen., sez. I, 5 maggio 1992, (c.c. 27 marzo 1992, n. 1367), confl. comp. in proc. V.; Cass. pen., sez. VI, 26 gennaio 1993, n. 4602, (c.c. 21 dicembre 1992), F.

c) Istituzione di nuovo tribunale.

● Qualora una legge istitutiva di nuovo tribunale disponga che la competenza rimanga attribuita a quello in precedenza competente per i procedimenti per i quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento, la circostanza che, essendo intervenuta siffatta dichiarazione, il processo sia stato rinviato a nuovo ruolo non vale ad escludere la *perpetuatio jurisdictionis*. (Fattispecie relativa alla legge istitutiva del Tribunale di Nocera Inferiore). * Cass. pen., sez. I, 31 gennaio 1996, n. 6095 (c.c. 27 novembre 1995). [RV203867]

d) Reato permanente.

● In caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen. (Nella specie, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva determinato la competenza per territorio in relazione al luogo in cui l'imputato era stato sorpreso in possesso della sostanza, ed escluso la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria del luogo indicato dall'imputato come luogo di acquisto del possesso dello stupefacente, non ritenendo accertato il luogo di inizio della condotta illecita, in ragione dell'inaffidabilità e della reticenza delle dichiarazioni dell'imputato). * Cass. pen., sez. VII, 23 gennaio 2018, n. 2851 (c.c. 19 ottobre 2017). [RV271950]

● In tema di reati permanenti concernenti la disciplina igienica della produzione e del commercio di sostanze alimentari, quando tali sostanze,

riscontrate irregolari per vizi presumibilmente originari, siano state importate dall'estero, la competenza per territorio a procedere nei confronti del soggetto operante in Italia, ove non risulti il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato da parte sua, non può che essere determinata alla stregua dei criteri sussidiari dettati dall'art. 9 c.p.p., nell'ordine di gradualità ivi indicato. (Nella specie trattavasi del reato di cui agli artt. 5, lettera g e 12 della L. 30 aprile 1962, n. 283, configurato a carico di un commerciante che aveva venduto delle patate provenienti dalla Francia le quali, all'esame, avevano rivelato la presenza di additivi in misura non consentita). * Cass. pen., sez. I, 24 marzo 1995, n. 367 (c.c. 24 gennaio 1995).

● Il reato di allontanamento illecito previsto dal secondo comma dell'art. 147 c.p.m.p. ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia con la mancata presentazione del militare al corpo di appartenenza. Conseguentemente la competenza per territorio a conoscere il detto reato spetta, ai sensi dell'art. 8 c.p.p. e degli artt. 272 e 274 comma primo c.p.m.p., al giudice del luogo ove ha avuto inizio la permanenza del fatto criminoso, ossia al tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto cui l'imputato appartiene. (La Cassazione ha altresì evidenziato che, tenuto anche conto del fatto che l'interesse leso dal reato *de quo* è costituito dalla presenza del militare presso uno specifico reparto determinato dall'Amministrazione militare, la presentazione presso un reparto o ente diverso da quello di appartenenza non è idonea a determinare la cessazione della permanenza del reato né può essere equiparata alla «volontaria presentazione» prevista dal comma secondo dell'art. 274 c.p.m.p.). * Cass. pen., sez. I, 31 marzo 1992, n. 993 (c.c. 28 febbraio 1992).

e) Diffamazione a mezzo di teleradiodiffusione.

● Le norme speciali di cui all'art. 30 L. 6 agosto 1990, n. 223, in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso attraverso trasmissioni televisive – secondo le quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47 ed il foro di competenza è determinato dal luogo di residenza della persona offesa – valgono esclusivamente, come discende dal combinato disposto dei commi 1 e 4 della predetta disposizione, con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione, ma non nella persona che concretamente commette la diffamazione, sicché a quest'ultima non si applicano le norme speciali ma esclusivamente l'art. 595 c.p. e le regole generali sulla competenza per territorio. * Cass. pen., sez. I, 5 giugno 1996, n. 1291 (c.c. 27 febbraio 1996). [RV205281]

● In tema di diffamazione commessa a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l'art. 30, comma 5, L. 6 agosto 1990, n. 223, e cioè con riferimento al foro di residenza della parte lesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione. L'articolo citato infatti fissa la competenza territoriale con riferimento ai reati del comma 4 dello stesso articolo, articolo con il quale il legislatore ha ampliato la sfera dei soggetti chiamati a rispondere penalmente per i reati commessi nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive, ma evidentemente tale norma deve essere interpretata estensivamente secondo la *ratio legis* e va applicata non solo alle persone identificabili attraverso i criteri indicati dall'art. 30, comma 1, ma in ogni ipotesi di diffamazione commessa con tale mezzo. * Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 1995, n. 6018 (c.c. 13 dicembre 1994).

f) Reati in materia di sostanze stupefacenti.

● La competenza territoriale per i reati di acquisto di sostanze stupefacenti appartiene al giudice del luogo in cui si è perfezionato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria per la consumazione del delitto la materiale consegna della sostanza. * Cass. pen., sez. IV, 5 ottobre 2017, n. 45884 (ud. 27 giugno 2017). [RV271290]

● Ai fini della determinazione della competenza per territorio in ordine al delitto di importazione nel territorio dello Stato di sostanze stupefacenti, si deve avere riguardo – trattandosi di reato di carattere istantaneo – al momento di consumazione che coincide con quello in cui il corriere varca la frontiera italiana (nella specie, nel momento di introduzione del velivolo nello spazio aereo italiano), a nulla rilevando le condotte precedenti ad esso. * Cass. pen., sez. I, 9 dicembre 2008, n. 45482 (c.c. 19 novembre 2008). [RV242070]

● In tema di stupefacenti, la competenza territoriale a conoscere del delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 si radica nel luogo d'ingresso della sostanza psicotropa entro il confine di Stato, ove tale luogo sia accertato, ed altrimenti appartiene alle autorità giudiziarie dei luoghi in cui le condotte penalmente rilevanti successive all'importazione (detenzione e trasporto) sono poste in essere. * Cass. pen., sez. IV, 14 aprile 2003, n. 17426 (ud. 19 marzo 2003). [RV224409]

g) Trasporti abusivi.

● Il reato di trasporto abusivo di cose previsto dall'art. 46 della L. 6 giugno 1974, n. 298 non è reato istantaneo, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si protrae nel tempo, durante tutto il periodo del trasporto. Ne consegue che il reato deve essere ritenuto permanente e che la competenza territoriale per esso deve essere determinata ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p.p.,

e pertanto appartiene al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. (Fattispecie in tema di conflitto). * Cass. pen., sez. I, 19 aprile 1996, n. 79 (c.c. 10 gennaio 1996). [RV204397]

● Il reato di cui all'art. 46 L. 6 giugno 1974, n. 298 si perfeziona con l'effettivo svolgimento del trasporto, e non già con la semplice disposizione di questo, e ha natura permanente. Ne consegue che il luogo di inizio del trasporto, che è quello di inizio della consumazione, radica la competenza territoriale del giudice. * Cass. pen., sez. IV, 8 novembre 1993, n. 10118 (ud. 28 settembre 1993).

h) Reati tributari.

● Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato, nella conseguente impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui all'art. 8 cod. proc. pen., il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.. * Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2020, n. 6529 (c.c. 12 dicembre 2019). [RV278597]

● Il «luogo dell'accertamento del reato» che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516, determina la competenza per territorio in ordine ai reati previsti dal decreto medesimo in tema di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, deve essere individuato avendo riguardo all'intero sistema tributario, ed in particolare tenendo presente che, ai sensi dell'art. 31, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti, con conseguente accertamento di eventuali omissioni, è attribuito all'ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Ne consegue che «luogo dell'accertamento» è quello in cui è sito l'ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente ha il proprio domicilio fiscale alla data della violazione dell'obbligo tributario cui è soggetto, senza che abbia alcun rilievo la circostanza che tale violazione sia stata individuata in un «Centro di servizio» sito in località diversa da quella dell'ufficio distrettuale suddetto; i «Centri di servizio», istituiti con il D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, elaborando dati con sistemi automatizzati più consoni ad un tempestivo controllo incrociato, svolgono infatti un'attività di mero supporto degli uffici delle imposte, che rimangono i soli competenti all'accertamento dell'evasione ed alla liquidazione della maggiore imposta. * Cass. pen., sez. I, 27 febbraio 1995, n. 5897 (c.c. 7 dicembre 1994).